COMUNE DI CICOGNOLO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** di **Prima** convocazione seduta pubblica

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021".

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTIDUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CONSIGLIERI	CARICA	PRESENZE
ANGELO BERGAMASCHI	Sindaco	Presente
LUCA BARBIERI	Consigliere	Presente
ANGELA GOBBI	Consigliere	Presente
GIANMARIO CASSI	Consigliere	Presente
FRANCESCO FERRARI	Consigliere	Assente
CHIARA BARBIANI	Consigliere	Assente
EMILIANA PEDRETTI	Consigliere	Assente
PATRIZIA PRIORI	Consigliere	Presente
GIANFRANCO ZELIOLI	Consigliere	Assente
LAURA GARIBOLDI	Consigliere	Presente
SIMONE VITTORIOMARIA CIFOLA	Consigliere	Presente
TOTALI PRESENTI: 7 TOTALE ASSENTI: 4		

ASSESSORE ESTERNO senza diritto di voto:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENZE
ROTA RENATO CESARE	ASS.ESTERNO	A

Partecipa all'adunanza il Sig. **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MOSTI ROSELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANGELO BERGAMASCHI, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Entra in aula il Consigliere Angela Gobbi. I presenti passano da 6 a 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo,* a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

ATTESO che la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 all'art.1, comma 738, stabilisce che "*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate dall'art. 780 della Legge 160/2019, e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019 e quindi si rende necessario procedere all'approvazione delle nuove aliquote IMU in conformità alla nuova normativa;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27.07.2020, in cui sono previste le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni adottabili nell'applicazione dell'IMU per questo comune;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5%, con possibilità per il

Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1% con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86%, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06% o di diminuzione fino al limite dello 0,76%, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno *(obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020)*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento *(obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020)*. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.L.gvo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.L.gvo 07.03.2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 24 del 27.07.2020 "Imposta municipale propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2020";
- n. 30 del 28.09.2020 "Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote per l'anno 2020. Modifica deliberazione del C.C. n. 24 del 27.07.2020";

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il D.U.P semplificato 2021-2023 che verrà approvato in questa seduta consiliare;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote nuova IMU %
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	0,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7, e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7	===
3	Unità immobiliari cat..D/1-D/2-D/3-D/5-D/7-D/8.	1,01
4	Unità immobiliari cat. C/1-C/3	1,00
5	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti	ESENTI
6	Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti.	0,99
7	Aree fabbricabili	0,99
8	Fabbricati rurali strumentali cat. D/10	0,10
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati **(fino al 2021)**	0,25

10	Unità immobiliari cat. B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	1,00
11	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	1,06

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale per la successiva pubblicazione sul Portale F.F.;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO:

- che il comma 48 della legge di bilancio 2021 stabilisce che a decorrere dal 2021, l'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, purchè non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è ridotta del 50%;
- dell'art. 78-bis del D.L. 104/2020 che introduce alcune norme volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, in tema di trattamento dei:
  - coadiuvanti agricoli;

- pensionati agricoli;
- soci delle società agricole di persone;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabili del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

APERTA e chiusa la discussione per mancanza di interventi;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote nuova IMU %
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9)	0,60
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7, e relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7	===
3	Unità immobiliari cat..D/1-D/2-D/3-D/5-D/7-D/8.	1,01
4	Unità immobiliari cat. C/1-C/3	1,00
5	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti	ESENTI
6	Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti.	0,99
7	Aree fabbricabili	0,99
8	Fabbricati rurali strumentali cat. D/10	0,10
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati **(fino al 2021)**	0,25

10	Unità immobiliari cat. B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8	1,00
11	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	1,06

3. **DI CONFERMARE:**

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1 comma 749 della L. n. 160/2019: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 08.02.2021, dei valori venali delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

4. **DI PROVVEDERE** all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019, al fine di rendere efficace tale provvedimento

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il **01 gennaio 2021;**

6. **DI DARE ATTO** che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

7. **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- *stante l'urgenza di provvedere;*
- *con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti;*

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to ANGELO BERGAMASCHI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

☐ viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 "TUEL" e dell'art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..

Cicognolo, lì 27-02-2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Cicognolo, lì 27-02-2021

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI CICOGNOLO CREMONA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L.")

Il sottoscritto Segretario Comunale,

certifica

☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cicognolo, lì

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA MOSTI ROSELLA

COMUNE DI CICOGNOLO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 22.02.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosella Mosti

Deliberazione avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021".

PARERE di cui all'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- in ordine alla regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Clara GILARDI)

- in ordine alla regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Clara GILARDI)

Cicognolo, lì 22.02.2021